

RICORSO nell'interesse dei sig.ri

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	Regione	Classe di concorso
ANGELILLO	ELISIDA		CAMPANIA	EEEM
ANGELLOTTI	GIOVANNI		CAMPANIA	EEEM
APICELLA	ALESSIO		CAMPANIA	EEEM
CETRANGOLO	GIULIO		EMILIA ROMAGNA	EEEM
FEVOLA	SIMONE		CAMPANIA	EEEM
LI CALZI	ANNA		TOSCANA	EEEM
NAPOLI	GIUSEPPE		SICILIA	EEEM
PECORARO	ANTONIETTA		CALABRIA	EEEM
PORTA	ACHILLE		EMILIA ROMAGNA	EEEM
SPANO	SABRINA		CAMPANIA	EEEM

tutti rappresentati e difesi – come da mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____), con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale la Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

per la Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t..

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: **a)** degli Avvisi pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali sui portali istituzionali, recanti comunicazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e dei relativi calendari del «*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria*», indetto ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, laddove formalizzano l'esclusione dei ricorrenti; **b)** dei verbali della Commissione esaminatrice recanti la correzione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti; **c)** degli eventuali provvedimenti adottati, di data e protocollo sconosciuti, con i quali sono stati approvati gli esiti della prova scritta e la conseguente esclusione dei ricorrenti; **d)** del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale INPA in data 07.08.2023), recante bando di indizione del concorso *de quo*, nella parte in cui disciplina le condizioni di superamento della prova scritta prescrivendo la soglia minima di punteggio pari a 70/100 pt. (art. 8); **e)** qualora occorra, del D.M. 30.03.2022 n. 80 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 172 del 25.07.2023), recante «*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria*», laddove prescrive la soglia di punteggio minima per il superamento della prova scritta (art. 6); **f)** di qualsiasi altro

atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

FATTO

I ricorrenti, in quanto muniti di idonei titoli di studio e di servizio, presentavano domanda di partecipazione (**doc. 1**) alla prima tornata di reclutamento del personale docente per la classe concorsuale EEEM (Educazione motoria nella scuola primaria), indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale INPA in data 07.08.2023, **doc. 2**) ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234.

Con D.M. 11.04.2022 n. 90 (**doc. 3**), infatti, il Ministero resistente aveva introdotto la suddetta classe concorsuale stimando il fabbisogno di personale per l'avvio delle attività a partire dall'a.s. 2022/2023 e, in modo coerente con quanto previsto dalla fonte primaria, nelle more dell'attivazione del primo concorso, aveva stabilito transitoriamente la copertura mediante incarichi di supplenza conferiti a docenti abilitati o comunque legittimati all'insegnamento su classi concorsuali affini, dal momento che, con ogni evidenza, trattandosi di classe concorsuale di nuova istituzione, non vi erano docenti abilitati per la materia.

Con D.P.C.M. 26.06.2023 (**doc. 4**), quindi, il Ministero resistente veniva autorizzato a bandire la tornata *de qua*, da attuare secondo le modalità definite dal D.M. 30.03.2022 n. 80 (**doc. 5**), per l'immissione in ruolo su un contingente pari a complessivi n. 1740 posti vacanti e disponibili.

Al riguardo, la suddetta fonte regolamentare aveva previsto l'attivazione di procedure selettive abilitanti che, articolate su base regionale, si strutturavano con due prove di

merito: una scritta, *computer based* con la somministrazione di quesiti a risposta chiusa (*multiple choice*), ed una orale (artt. 4 e 5).

In relazione ad entrambe le prove, poi, veniva fissata una soglia minima di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 6).

Pertanto, in attuazione delle disposizioni regolamentari, l'art. 8 della *lex specialis* prevedeva espressamente che «La prova scritta, *computer-based*, vertente sui programmi di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato; b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento. 2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti. L'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. (...) 6. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale».

* * * * *

I ricorrenti, siccome legittimati, venivano ammessi a sostenere la prova scritta che veniva svolta in data 15.12.2023, come da calendario approvato con nota prot. n. 69436 del 22.11.2023 (**doc. 6**), risultando così negli elenchi pubblicati dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali (**doc. 7**).

Al termine delle operazioni, tuttavia, i ricorrenti ottenevano un punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità ma comunque superiore alla sufficienza aritmetica (60/100 pt.)

* * * * *

La formulazione degli items e i contenuti della prova, invero, erano subito apparsi irragionevoli, equivoci e fuorvianti, oltre a non essere proporzionalmente ripartiti su tutti gli argomenti presenti nei programmi d'esame (**doc. 8**).

Mette conto osservare che, come assunto anche agli onori della cronaca (**doc. 9**), la selezione si è rivelata oggettivamente inefficace, dal momento che solo il 7% degli ammessi ha superato la prima fase selettiva di modo che è stato ammesso al prosieguo delle operazioni un numero di candidati (n. 1.492) certamente non sufficiente a coprire il contingente autorizzato di posti vacanti e disponibili (n. 1740), e ciò anche a non voler considerare eventuali esclusioni e/o bocciature alla prova orale.

L'esito disastroso della procedura costituisce piana testimonianza dell'inattendibilità della selezione in quanto non adeguata a verificare il reale possesso di quelle capacità, conoscenze e competenze che sono necessarie per assumere le funzioni di insegnamento nella nuova disciplina.

In tal senso, infatti, occorre rimarcare che la materia in questione, pur di nuova istituzione come classe concorsuale, non costituisce affatto una novità per il servizio scolastico nazionale, nell'ambito del quale, in ragione di sperimentazioni ministeriali

in partenariato con il Coni (“Alfabetizzazione motoria” e “Sport in classe”, **doc. 10**), sono sempre stati autorizzati interventi didattici per l’educazione motoria nella scuola primaria.

Ebbene, a tali iniziative hanno avuto accesso, come insegnanti e/o tutor, proprio i docenti muniti di laurea magistrale e/o specialistica in discipline sportive, che quindi hanno potuto maturare una consistente esperienza professionale, congrua e coerente con il profilo di inquadramento.

A ciò, poi, si aggiunga anche l’eventuale anzianità di servizio pre-ruolo derivante dall’espletamento degli incarichi di supplenza annuale conferiti per la copertura del fabbisogno relativo alla istituenda classe concorsuale EEEM nelle more dell’attivazione del concorso di cui è causa.

Pertanto, non vi è dubbio che le conseguenze abnormi che si sono venute a determinare, con una quota di inidonei superiore al 90%, diano conto della oggettiva inadeguatezza della prova scritta, siccome non è certamente plausibile che il tasso di superamento, così irrisorio e quasi insignificante, possa scaturire soltanto dalla mancata preparazione dei candidati.

* * * * *

In data 15.01.2024, poi, il Ministero resistente rendeva disponibile sulla piattaforma informatica “*Polis*” l’elaborato consegnato dai candidati nel corso della prova e le relative correzioni e, conseguentemente, i ricorrenti potevano apprendere quali fossero le risposte ritenute esatte ai quesiti somministrati (**doc. 11**).

Con successivi avvisi (**doc. 12**), poi, gli Uffici Scolastici Regionali comunicavano i calendari per lo svolgimento della prova orale e i relativi elenchi dei candidati ammessi, così venendo formalizzata la loro esclusione dal concorso.

Avverso i provvedimenti impugnato, i ricorrenti, tutti rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

IN RITO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, *«L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e*

qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per ogni classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è

finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

III) SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RIMEDIO COLLETTIVO.

Per mero tuziorismo, va evidenziato che il presente ricorso è senz'altro ammissibile sussistendo le condizioni di proposizione in forma collettiva in ossequio ai principi da tempo elaborati in giurisprudenza.

I ricorrenti, infatti, impugnano i medesimi provvedimenti sulla scorta delle stesse censure in diritto che investono la determinazione della soglia di idoneità per il superamento della prova scritta.

In tal senso, quindi, la posizione dedotta in giudizio è assolutamente omogenea, avendo tutti i ricorrenti riportato un punteggio superiore a 60/100, sicché non si rinvergono ipotesi di conflitto di interessi in quanto l'eventuale rimodulazione del punteggio minimo comporterebbe indistintamente per ciascuno di loro l'accesso al prosieguo delle operazioni selettive.

IV) NEL MERITO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONevolezza, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16.04.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 09.05.1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCURSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE.

IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ. ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi siccome comportano l'esclusione dei ricorrenti che, all'esito della prova, hanno comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, che, in conformità con il D.M. n. 80/2022, è stabilita dall'art. 8, co. 6 della *lex specialis*, a mente del quale «Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale».

Al riguardo, mette conto rimarcare come la contestata soglia per il conseguimento dell'idoneità concorsuale, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti tornate ordinarie e straordinarie, non risulta essere stata indicata da alcuna disposizione normativa di rango primario, sicché la sua determinazione ben può essere oggetto di una valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione resistente.

Ne deriva che l'applicazione dei parametri di superamento della selezione può senz'altro ispirarsi alla regola generale vigente nell'ordinamento settoriale ai sensi dell'art. 400, co. 11 del D.Lgs. 16.04.1999 n. 297, ove si prevede che «La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva».

E ciò anche considerando che, in via generale, a seguito delle riforme apportate dal d.P.R. 16.06.2023 n. 82, non è più vigente il coefficiente pari a 7/10, precedente previsto dal d.P.R. 09.05.1994 n. 487.

Orbene, la soglia impugnata si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura che, comunque, viene strutturata in distinte prove selettive (scritta ed orale) cui si sottopongono i candidati in possesso dei requisiti di ammissione (laurea magistrale e/o specialistica coerente con il profilo di inquadramento e possesso dei 24 CFU in materie nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche), a dispetto delle numerose procedure di reclutamento settoriali che, di recente, hanno spesso avuto una mera caratterizzazione idoneativa e sono state riservate a determinate categorie di docenti.

Ma non solo: si consideri che, della prima tornata espletata per una classe concorsuale di recente istituzione, ma avente ad oggetto una disciplina da anni comunque presente nella scuola primaria, i candidati hanno potuto maturare un'esperienza e una competenza professionale specifica.

Il parametro assunto per ritenere superata la prova, pertanto, appare irragionevole nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, dal momento che impedisce a coloro che hanno conseguito un giudizio di sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100), di poter essere inseriti in graduatoria.

Come assunto agli onori della cronaca, la determinazione di tale soglia, unita alla manifesta irragionevolezza dei quesiti somministrati, spesso fuorvianti e certamente formulati in modo meramente nozionistico, ha comportato una drastica riduzione della

platea dei candidati ammessi alle successive prove, sino a determinare addirittura l'esclusione di oltre il 90% dei candidati complessivi.

Ne deriva che, a causa dei suddetti esiti paradossali, la graduatoria finale sarà sicuramente insufficiente a soddisfare le prossime esigenze organizzative del Ministero resistente.

Si è così venuta a produrre una ingiustificata lesione del *favor participationis* che, di fatto, vanifica del tutto lo stesso confronto concorrenziale fra i candidati rimasti in concorso, a fronte della sostanziale corrispondenza numerica con i posti vacanti e disponibili.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rimarcato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti in ragione dell'effetto escludente che essi producono.

In tal senso, quindi, il danno è *in re ipsa* e scaturisce proprio dall'impossibilità di proseguire nella selezione in questione che – va rimarcato – costituisce la prima procedura concorsuale indetta per la copertura del fabbisogno accertato sulla classe concorsuale di nuova istituzione di Educazione motoria nella scuola primaria.

La mancata ammissione a detta procedura, pertanto, determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di accedere alle funzioni entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost..

Al riguardo, va precisato che l'azione proposta non comporta necessariamente la caducazione dell'intero concorso, ma piuttosto è finalizzata ad aprire la procedura alla

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

massima partecipazione in ossequio ai canoni costituzionali di ragionevolezza ed imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Orbene, nella ponderazione degli interessi contrapposti e, quindi, nella valutazione cd. bilaterale del periculum, non vi è chi non veda come l'ammissione "con riserva" dei ricorrenti non inciderebbe in alcun modo sul regolare espletamento delle operazioni selettive, stante il numero irrisorio di candidati che sono stati ammessi alle prove orali, di modo che, a fronte della regionalizzazione delle procedure, l'impatto che la misura cautelare non è suscettibile di produrre alcun reale aggravio o difficoltà di sorta nell'organizzazione della procedura concorsuale.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, anche monocratica. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 9 febbraio 2024

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

R O M A

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, evidenziano a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili che si connotano per la stringente attualità del danno, tenuto conto che sono imminenti o addirittura in via di svolgimento le prove orali.

Come si evince dalla documentazione prodotta, gli Uffici Scolastici Regionali hanno diramato gli Avvisi con i quali hanno comunicato la lettera sorteggiata per l'avvio dei colloqui ed anche i calendari dei lavori elaborati dalle Commissioni esaminatrici, sicché vi è prova certa che la selezione concorsuale è prossima a concludersi stante l'esigenza manifestata dal Ministero resistente di addivenire alla pubblicazione della graduatoria in tempo per le nomine in ruolo per l'a.s. 2024/2025.

Orbene, è di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per rendere irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti e alla luce del numero irrisorio di candidati risultati idonei – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti e garantendo la possibilità di coprire il fabbisogno approvato.

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione delle successive prove orali e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli – Roma, 09.02.2024

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
NAPOLI
Data: 13/02/2024 12:34:45

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto cautelare n. 1660 del 01.10.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 1520/2024.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".